



2023/0228(COD)

13.3.2024

PARERE

della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

destinato alla commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione e alla commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione, che modifica i regolamenti (UE) 2016/2031 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva 1999/105/CE del Consiglio (regolamento sul materiale forestale di moltiplicazione) (COM(2023)0415 – C9-0237/2023 – 2023/0228(COD))

Relatore per parere: Christophe Clergeau

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

Il materiale forestale di moltiplicazione costituisce una risorsa centrale per la sostenibilità delle foreste europee, che ricoprono più del 43 % del nostro territorio. Tenuto conto delle peculiarità della gestione forestale, è del tutto giustificato che il materiale forestale di moltiplicazione benefici di una regolamentazione distinta rispetto al materiale riproduttivo vegetale, che riguarda il settore agricolo.

Le conseguenze della crisi climatica interessano direttamente le foreste: la recrudescenza di ondate di calore, periodi di siccità, incendi, tempeste, malattie e infestazioni di parassiti ha un impatto diretto sui popolamenti forestali. Tra gli strumenti cruciali per affrontare eventi estremi, è importante poter contare sulla capacità di mobilitare i diversi materiali forestali di moltiplicazione più adatti ai rispettivi territori, beneficiando nel contempo della loro capacità di adattarsi ai cambiamenti climatici e valorizzando il loro elevato livello di diversità genetica intraspecifica. Sebbene gli scambi tra regioni di provenienza diverse possano presentare un interesse, in particolare per aumentare la diversità, è opportuno innanzi tutto puntare sul potenziale genetico delle specie nella regione interessata al fine di limitare il rischio di adattamento imperfetto.

La principale evoluzione contenuta nel presente regolamento riguarda il fatto che ciascuno Stato membro dovrebbe elaborare una strategia per garantire di non esaurire il proprio materiale forestale di moltiplicazione. Tuttavia, il relatore ritiene che, al fine di evitare un utilizzo improprio delle misure di deroga, il modo migliore per prepararsi ad affrontare le crisi ormai ricorrenti consista nell'adottare misure preventive per aumentare la resilienza delle infrastrutture di immagazzinamento delle sementi (strobili, infruttescenze, frutti e sementi) e dei vivai.

Il relatore propone inoltre di migliorare i criteri relativi alla sostenibilità in materia di selezione chiarendo che il potenziale di adattamento dipende principalmente dalla diversità genetica della specie arborea interessata. È anche importante ricordare che, dato l'elevato livello di incertezza associato agli scenari di riscaldamento globale, gli impianti multispecie saranno chiaramente soggetti a un rischio inferiore di adattamento imperfetto ai cambiamenti climatici.

Il relatore propone inoltre di estendere la definizione di materiali forestali di moltiplicazione a parti di piante, piantoni e postime, di creare una definizione per l'agroforestazione e di aumentare il numero di specie di cui all'allegato 1.

EMENDAMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 4

Testo della Commissione

(4) L'obiettivo del sistema OCSE per sementi e piante forestali è incoraggiare la produzione e l'utilizzazione di sementi, parti di piante e piante che sono state raccolte, trasformate e commercializzate in modo da garantire una qualità e una disponibilità elevate di materiale forestale di moltiplicazione. In considerazione della durata dei cicli forestali, del costo degli impianti e degli investimenti forestali a lungo termine, è essenziale che i silvicoltori ottengano informazioni pienamente affidabili sull'origine e sulle caratteristiche genetiche del materiale forestale di moltiplicazione che utilizzano per gli impianti. Il sistema dell'OCSE per sementi e piante forestali risponde a tale esigenza mediante la certificazione e la tracciabilità. Esso svolge un ruolo importante nell'aiutare le foreste del pianeta ad adattarsi alle mutevoli condizioni climatiche. Si pone l'accento sulla conservazione della diversità delle specie e sulla garanzia di un'elevata diversità genetica all'interno delle specie e dei lotti di sementi, rafforzando in tal modo il potenziale di adattamento del materiale forestale di moltiplicazione per il futuro reimpianto di una superficie arborea ("rimboschimento") e la creazione di foreste nuove ("imboschimento"). Il rimboschimento può essere necessario quando parti di una foresta esistente sono state colpite da eventi meteorologici estremi, incendi boschivi, focolai di malattie e organismi nocivi o altre catastrofi.

Emendamento

(4) L'obiettivo del sistema OCSE per sementi e piante forestali è incoraggiare la produzione e l'utilizzazione di sementi, parti di piante e piante che sono state raccolte, trasformate e commercializzate in modo da garantire una qualità e una disponibilità elevate di materiale forestale di moltiplicazione. In considerazione della durata dei cicli forestali, del costo degli impianti e degli investimenti forestali a lungo termine, è essenziale che i silvicoltori ottengano informazioni pienamente affidabili sull'origine e sulle caratteristiche genetiche del materiale forestale di moltiplicazione che utilizzano per gli impianti. Il sistema dell'OCSE per sementi e piante forestali risponde a tale esigenza mediante la certificazione e la tracciabilità. Esso svolge un ruolo importante nell'aiutare le foreste del pianeta ad adattarsi alle mutevoli condizioni climatiche. Si pone l'accento sulla conservazione della diversità delle specie e sulla garanzia di un'elevata diversità genetica all'interno delle specie e dei lotti di sementi, rafforzando in tal modo il potenziale di adattamento del materiale forestale di moltiplicazione per il futuro reimpianto di una superficie arborea ("rimboschimento") e la creazione di foreste nuove ("imboschimento"). Il rimboschimento può essere necessario quando parti di una foresta esistente sono state colpite da eventi meteorologici estremi, incendi boschivi, focolai di malattie e organismi nocivi o altre catastrofi, ***nonché quando sono ancora prevalenti metodi di gestione forestale non sostenibili basati sul taglio raso.***

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione

(6) Il regolamento (UE) 2021/1119 impone alle istituzioni pertinenti dell'Unione e agli Stati membri di garantire progressi costanti nel potenziamento della capacità di adattamento, nel rafforzamento della resilienza e nella riduzione della vulnerabilità ai cambiamenti climatici. Uno degli obiettivi della nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici è pertanto quello di accelerare la capacità di adattamento dell'Unione ai cambiamenti climatici modificando, tra l'altro, le norme in materia di materiale forestale di moltiplicazione. La legislazione dell'Unione dovrebbe incoraggiare la produzione e la commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione in tutta l'Unione. ***A tal fine è opportuno abolire la possibilità per gli Stati membri di limitare l'ammissione di taluni materiali di base e di vietare la commercializzazione di determinato materiale forestale di moltiplicazione agli utilizzatori finali, quale stabilita dalla direttiva 1999/105/CE.***

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione

(7) La nuova strategia dell'UE per le foreste per il 2030 ha come obiettivi principali l'effettivo imboschimento e la conservazione e il ripristino delle foreste nell'Unione, per contribuire ad aumentare l'assorbimento di CO₂, ridurre l'impatto e l'estensione degli incendi boschivi e promuovere la bioeconomia, nel pieno rispetto dei principi ecologici che favoriscono la biodiversità. Garantire la

Emendamento

(6) Il regolamento (UE) 2021/1119 impone alle istituzioni pertinenti dell'Unione e agli Stati membri di garantire progressi costanti nel potenziamento della capacità di adattamento, nel rafforzamento della resilienza e nella riduzione della vulnerabilità ai cambiamenti climatici. Uno degli obiettivi della nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici è pertanto quello di accelerare la capacità di adattamento dell'Unione ai cambiamenti climatici modificando, tra l'altro, le norme in materia di materiale forestale di moltiplicazione. La legislazione dell'Unione dovrebbe incoraggiare la produzione e la commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione in tutta l'Unione.

Emendamento

(7) La nuova strategia dell'UE per le foreste per il 2030 ha come obiettivi principali l'effettivo imboschimento e la conservazione e il ripristino delle foreste nell'Unione, per contribuire ad aumentare l'assorbimento di CO₂, ridurre l'impatto e l'estensione degli incendi boschivi e promuovere la bioeconomia, nel pieno rispetto dei principi ecologici che favoriscono la biodiversità. Garantire la

ricostituzione e una gestione sostenibile rafforzata delle foreste è essenziale ai fini dell'adattamento ai cambiamenti climatici e della resilienza delle foreste. A tale riguardo, la nuova strategia dell'UE per le foreste afferma che l'adattamento delle foreste ai cambiamenti climatici e la loro ricostituzione a seguito dei danni climatici richiederanno grandi quantità di materiale forestale di moltiplicazione adeguato. Ciò implica sforzi per garantire e utilizzare in modo sostenibile le risorse genetiche forestali da cui dipende una silvicoltura più resiliente ai cambiamenti climatici. Sono inoltre necessari sforzi per aumentare la produzione e la disponibilità di tale materiale forestale di moltiplicazione, fornire informazioni migliori sulla sua idoneità alle condizioni climatiche ed ecologiche e migliorarne la produzione collaborativa e il trasferimento attraverso i confini nazionali all'interno dell'Unione. Gli operatori professionali dovrebbero pertanto essere tenuti a fornire informazioni preventive agli utilizzatori in merito all'idoneità del materiale forestale di moltiplicazione alle condizioni climatiche ed ecologiche.

ricostituzione e una gestione sostenibile rafforzata delle foreste è essenziale ai fini dell'adattamento ai cambiamenti climatici e della resilienza delle foreste. A tale riguardo, la nuova strategia dell'UE per le foreste afferma che, ***oltre al ripristino adattativo e alle pratiche di gestione di tipo ecosistemico delle foreste,*** l'adattamento delle foreste ai cambiamenti climatici e la loro ricostituzione a seguito dei danni climatici richiederanno ***anche*** grandi quantità di materiale forestale di moltiplicazione adeguato. Ciò implica sforzi per garantire e utilizzare in modo sostenibile le risorse genetiche forestali da cui dipende una silvicoltura più resiliente ai cambiamenti climatici. Sono inoltre necessari sforzi per aumentare la produzione e la disponibilità di tale materiale forestale di moltiplicazione, fornire informazioni migliori sulla sua idoneità alle condizioni climatiche ed ecologiche e migliorarne la produzione collaborativa e il trasferimento attraverso i confini nazionali all'interno dell'Unione. Gli operatori professionali dovrebbero pertanto essere tenuti a fornire informazioni preventive agli utilizzatori in merito all'idoneità del materiale forestale di moltiplicazione alle condizioni climatiche ed ecologiche.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 8

Testo della Commissione

(8) La strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 mira a riportare la biodiversità dell'Unione sulla via della ripresa entro il 2030. Nel quadro di tale strategia, la legislazione dell'Unione deve porre l'accento sulla conservazione della diversità delle specie e garantire un'elevata diversità genetica all'interno delle specie e dei lotti di sementi. L'obiettivo è facilitare

Emendamento

(8) La strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 mira a riportare la biodiversità dell'Unione sulla via della ripresa entro il 2030. Nel quadro di tale strategia, la legislazione dell'Unione deve porre l'accento sulla conservazione della diversità delle specie e garantire un'elevata diversità genetica all'interno delle specie e dei lotti di sementi. L'obiettivo è facilitare

l'approvvigionamento di materiale forestale di moltiplicazione di qualità elevata e geneticamente diversificato, che sia adattato alle condizioni climatiche attuali e a quelle previste per il futuro. La conservazione e il miglioramento della biodiversità delle foreste, compresa la diversità genetica degli alberi, rappresentano un elemento fondamentale della gestione forestale sostenibile e del sostegno all'adattamento ai cambiamenti climatici da parte delle foreste. Le specie arboree e gli ibridi artificiali soggetti all'applicazione del presente regolamento dovrebbero essere geneticamente adeguati alle condizioni locali ed essere di qualità elevata.

l'approvvigionamento di materiale forestale di moltiplicazione di qualità elevata e geneticamente diversificato, che sia adattato alle condizioni climatiche attuali e a quelle previste per il futuro. La conservazione e il miglioramento della biodiversità delle foreste, compresa la diversità genetica degli alberi, rappresentano un elemento fondamentale della gestione forestale sostenibile e del sostegno all'adattamento ai cambiamenti climatici da parte delle foreste. ***Al contrario, una scelta inadeguata della composizione delle specie forestali può causare o accelerare le catastrofi forestali e può trasformare le foreste in una fonte di emissioni aggiuntive di CO₂ mentre invece, se fossero gestite correttamente, fungerebbero da pozzi di assorbimento del carbonio.*** Le specie arboree e gli ibridi artificiali soggetti all'applicazione del presente regolamento dovrebbero essere geneticamente adeguati alle condizioni locali, ***tenendo pienamente conto dei cambiamenti climatici già intervenuti,*** ed essere di qualità elevata.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 15

Testo della Commissione

(15) L'obiettivo del presente regolamento è garantire la produzione e la commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione di qualità elevata. Al fine di contribuire a creare foreste resilienti e ***ripristinare gli*** ecosistemi forestali, gli utilizzatori dovrebbero essere informati prima dell'acquisto di materiale forestale di moltiplicazione in merito all'idoneità di tale materiale alle condizioni climatiche ed ecologiche dell'area in cui sarà impiegato.

Emendamento

(15) L'obiettivo del presente regolamento è garantire la produzione e la commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione di qualità elevata. Al fine di contribuire a creare foreste resilienti e ***produttive e potenziare il funzionamento degli*** ecosistemi forestali, gli utilizzatori dovrebbero essere informati prima dell'acquisto di materiale forestale di moltiplicazione in merito all'idoneità di tale materiale alle condizioni climatiche ed ecologiche dell'area in cui sarà impiegato.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 26

Testo della Commissione

(26) Il materiale di base destinato alla produzione di materiale forestale di moltiplicazione della categoria "controllato" dovrebbe essere soggetto a requisiti quanto più rigorosi possibile. La determinazione della superiorità del materiale forestale di moltiplicazione dovrebbe essere effettuata confrontando tale materiale con uno o preferibilmente più prototipi ammessi o scelti in precedenza. L'operatore professionale seleziona tali prototipi in base alla finalità per la quale il materiale forestale di moltiplicazione della categoria "controllato" sarà utilizzato. ***A tale riguardo, se la finalità di tale materiale forestale di moltiplicazione sarà l'adattamento ai cambiamenti climatici, detto materiale sarà confrontato con prototipi che presentano buone prestazioni per quanto concerne l'adattamento alle condizioni climatiche ed ecologiche locali (ad esempio l'indennità effettiva da organismi nocivi e dai relativi sintomi).*** In seguito alla selezione dei componenti del materiale di base, l'operatore professionale dovrebbe dimostrare la superiorità del materiale forestale di moltiplicazione mediante prove comparative ***o stimarne la superiorità valutando i componenti genetici di tale materiale di base.*** L'autorità competente dovrebbe essere coinvolta in ogni fase di tale processo. Essa dovrebbe approvare il disegno sperimentale e le prove per l'ammissione del materiale di base, verificare i dati forniti dall'operatore professionale e approvare i risultati delle prove relative alla superiorità del materiale forestale di moltiplicazione ***o, se del caso, la valutazione genetica.*** Ciò è necessario ai fini dell'allineamento alle norme

Emendamento

(26) Il materiale di base destinato alla produzione di materiale forestale di moltiplicazione della categoria "controllato" dovrebbe essere soggetto a requisiti quanto più rigorosi possibile. La determinazione della superiorità del materiale forestale di moltiplicazione dovrebbe essere effettuata confrontando tale materiale con uno o preferibilmente più prototipi ammessi o scelti in precedenza. L'operatore professionale seleziona tali prototipi in base alla finalità per la quale il materiale forestale di moltiplicazione della categoria "controllato" sarà utilizzato. ***Indipendentemente dalla*** finalità, detto materiale sarà confrontato con prototipi che presentano buone prestazioni per quanto concerne l'adattamento alle condizioni climatiche ed ecologiche locali, ***in quanto la resilienza ai cambiamenti climatici è pertinente per qualunque scopo.*** In seguito alla selezione dei componenti del materiale di base, l'operatore professionale dovrebbe dimostrare la superiorità del materiale forestale di moltiplicazione mediante prove comparative. L'autorità competente dovrebbe essere coinvolta in ogni fase di tale processo. Essa dovrebbe approvare il disegno sperimentale e le prove per l'ammissione del materiale di base, verificare i dati forniti dall'operatore professionale e approvare i risultati delle prove relative alla superiorità del materiale forestale di moltiplicazione. Ciò è necessario ai fini dell'allineamento alle norme internazionali applicabili ai sensi del sistema dell'OCSE per sementi e piante forestali e ad altre norme internazionali applicabili, così come per tenere conto dell'esperienza acquisita in relazione alla direttiva 1999/105/CE.

internazionali applicabili ai sensi del sistema dell'OCSE per sementi e piante forestali e ad altre norme internazionali applicabili, così come per tenere conto dell'esperienza acquisita in relazione alla direttiva 1999/105/CE.

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 27

Testo della Commissione

(27) La valutazione del materiale di base destinato alla produzione di materiale forestale di moltiplicazione della categoria "controllato" richiede in media dieci anni. Al fine di garantire un più rapido accesso al mercato del materiale forestale di moltiplicazione della categoria "controllato", mentre la valutazione del materiale di base è ancora in corso, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di ammettere temporaneamente tale materiale di base, per un periodo massimo di dieci anni, in ***tutto il loro territorio o in parte di esso***. Tale ammissione dovrebbe essere concessa soltanto se i risultati provvisori ***della valutazione genetica o*** delle prove comparative indicano che il materiale di base in questione soddisferà i requisiti del presente regolamento una volta completate le prove. Questa valutazione precoce dovrebbe essere riesaminata ad intervalli massimi di dieci anni.

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(27) La valutazione del materiale di base destinato alla produzione di materiale forestale di moltiplicazione della categoria "controllato" richiede in media dieci anni. Al fine di garantire un più rapido accesso al mercato del materiale forestale di moltiplicazione della categoria "controllato", mentre la valutazione del materiale di base è ancora in corso, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di ammettere temporaneamente tale materiale di base, per un periodo massimo di dieci anni, in ***un'area di saggio***. Tale ammissione dovrebbe essere concessa soltanto se i risultati provvisori delle prove comparative indicano che il materiale di base in questione soddisferà i requisiti del presente regolamento una volta completate le prove. Questa valutazione precoce dovrebbe essere riesaminata ad intervalli massimi di dieci anni.

(28 bis) Il regolamento dovrebbe puntare all'"approccio One Health", inteso come approccio integrato e unificante che mira a equilibrare e

ottimizzare in modo sostenibile la salute delle persone, degli animali, delle piante e degli ecosistemi e che riconosce la stretta interconnessione e l'interdipendenza tra la salute degli esseri umani e quella degli animali domestici e selvatici, delle piante e dell'ambiente in generale, compresi gli ecosistemi.

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 38

Testo della Commissione

(38) Ciascuno Stato membro dovrebbe elaborare e tenere aggiornato un piano di emergenza al fine di garantire un approvvigionamento sufficiente di materiale forestale di moltiplicazione ***per il rimboschimento delle*** aree colpite da eventi meteorologici estremi, incendi boschivi, focolai di malattie e organismi nocivi, catastrofi o qualsiasi altro evento. È opportuno stabilire norme relative al contenuto di tale piano, al fine di garantire un'azione ***proattiva ed*** efficace ***contro tali rischi, qualora emergano***. Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad adeguare il contenuto di tale piano alle specifiche condizioni climatiche ed ecologiche dei loro territori. Tale requisito rispecchia altresì le azioni generali di preparazione che gli Stati membri dovrebbero intraprendere su base volontaria nell'ambito del meccanismo di protezione civile dell'Unione europea³¹.

³¹ Decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 347

Emendamento

(38) Ciascuno Stato membro dovrebbe elaborare e tenere aggiornato un piano di emergenza al fine di garantire un approvvigionamento sufficiente di materiale forestale di moltiplicazione, ***integrare la rinnovazione naturale, cui dovrebbe essere data priorità, specialmente nelle aree protette e nelle aree stabilite in un piano nazionale di ripristino, e aiutare a rimboschire altre*** aree colpite da eventi meteorologici estremi, incendi boschivi, focolai di malattie e organismi nocivi, catastrofi o qualsiasi altro evento, ***se necessario***. È opportuno stabilire norme relative al contenuto di tale piano, al fine di garantire un'azione efficace. Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad adeguare il contenuto di tale piano alle specifiche condizioni climatiche ed ecologiche dei loro territori. Tale requisito rispecchia altresì le azioni generali di preparazione che gli Stati membri dovrebbero intraprendere su base volontaria nell'ambito del meccanismo di protezione civile dell'Unione europea³¹.

³¹ Decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 347

del 20.12.2013, pag. 924).

del 20.12.2013, pag. 924).

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Considerando 40

Testo della Commissione

(40) Le sementi dovrebbero essere commercializzate soltanto se conformi a determinate norme di qualità. Esse dovrebbero essere etichettate e commercializzate soltanto in imballaggi sigillati, al fine di consentirne l'identificazione, la qualità e la tracciabilità adeguate e di evitare frodi.

Emendamento

(40) Le sementi dovrebbero essere commercializzate soltanto se conformi a determinate norme di qualità. Esse dovrebbero essere etichettate e commercializzate soltanto in imballaggi sigillati, al fine di consentirne l'identificazione, la qualità e la tracciabilità adeguate e di evitare frodi **e contaminazioni**.

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) contribuire alla costituzione di foreste resilienti, alla conservazione della biodiversità e al ripristino degli ecosistemi forestali;

Emendamento

b) contribuire alla costituzione di foreste resilienti **e produttive**, alla conservazione **e al miglioramento** della biodiversità e al ripristino degli ecosistemi forestali **e del loro funzionamento promuovendo le diversità genetiche interspecifiche e intraspecifiche**;

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) eventuali sviluppi delle conoscenze tecniche o scientifiche.

Emendamento

b) eventuali sviluppi **pertinenti** delle conoscenze tecniche o scientifiche.

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1) "materiale forestale di moltiplicazione": gli strobili, le infruttescenze, i frutti *e le sementi destinati alla produzione di postime*, appartenenti alle specie arboree e ai relativi ibridi artificiali che figurano nell'elenco di cui all'allegato I del presente regolamento e utilizzati per l'imboschimento, il rimboschimento *e* altri impianti di alberi per una delle finalità seguenti:

Emendamento

1) "materiale forestale di moltiplicazione": *le unità seminali, le parti di piante e le postime*, gli strobili, le infruttescenze *e* i frutti appartenenti alle specie arboree e ai relativi ibridi artificiali che figurano nell'elenco di cui all'allegato I del presente regolamento e utilizzati per l'imboschimento, il rimboschimento, altri impianti di alberi *e la semina diretta su suolo classificato come foresta* per una delle finalità seguenti:

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) conservazione della biodiversità;

Emendamento

b) conservazione *e miglioramento* della biodiversità;

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 1 – lettera b bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) supporto del funzionamento degli ecosistemi forestali;

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) ripristino degli ecosistemi forestali;

Emendamento

c) ripristino degli ecosistemi forestali *e di altre superfici boschive;*

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 1 – lettera c bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) creazione o ripristino di sistemi agroforestali;

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) "agroforestazione": l'integrazione di alberi su terreni agricoli senza modificare la classificazione di tali terreni;

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 47

Testo della Commissione

Emendamento

47) "praticamente indenne da organismi nocivi": assenza ***assoluta*** di organismi nocivi oppure una situazione nella quale la presenza di organismi ***nocivi per*** la qualità nel rispettivo materiale forestale di moltiplicazione è talmente esigua da non incidere negativamente sulla qualità di tale materiale.

47) "praticamente indenne da organismi nocivi": assenza di organismi nocivi oppure una situazione nella quale la presenza di organismi ***capaci di compromettere*** la qualità nel rispettivo materiale forestale di moltiplicazione è talmente esigua da non incidere negativamente sulla qualità di tale materiale.

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 8 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e) materiale forestale di moltiplicazione conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio.

soppresso

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera e – punto iii ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

iii ter) il materiale è approvato dall'autorità competente;

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera e – punto iii quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

iii quater) è etichettato come NGT;

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Articolo 6 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) il materiale forestale di moltiplicazione presenta un'origine naturalmente adattata alle condizioni locali e regionali; e

b) il materiale forestale di moltiplicazione presenta un'origine naturalmente adattata alle condizioni locali e regionali ***o all'obiettivo della migrazione assistita, se del caso;*** e

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Articolo 6 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) il materiale forestale di moltiplicazione è raccolto da ***tutti gli*** esemplari del materiale di base notificato.

c) il materiale forestale di moltiplicazione è raccolto da ***un numero massimo di*** esemplari del materiale di base notificato, ***sufficientemente numeroso per conservare la diversità genetica delle specie.***

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Le autorità competenti possono autorizzare temporaneamente la commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione ottenuto da materiale di base ammesso che non soddisfa tutti i requisiti della categoria appropriata di cui all'articolo 5, paragrafo 1, a seguito dell'adozione dell'atto delegato di cui al paragrafo 2.

Emendamento

Le autorità competenti possono autorizzare temporaneamente, **per un periodo non superiore a tre anni**, la commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione ottenuto da materiale di base ammesso che non soddisfa tutti i requisiti della categoria appropriata di cui all'articolo 5, paragrafo 1, a seguito dell'adozione dell'atto delegato di cui al paragrafo 2.

Emendamento 26
Proposta di regolamento
Articolo 9 – titolo

Testo della Commissione

Piano di emergenza e registro nazionale

Emendamento

Piano **di prevenzione e** di emergenza e registro nazionale

Emendamento 27
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Ciascuno Stato membro elabora uno o più piani di emergenza al fine di garantire un approvvigionamento sufficiente di materiale forestale di moltiplicazione per il rimboschimento delle aree colpite da eventi meteorologici estremi, incendi boschivi, focolai di malattie e organismi nocivi, catastrofi o qualsiasi altro evento, secondo quanto pertinente e come rilevato nelle valutazioni del rischio nazionali elaborate a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, della decisione n. 1313/2013/UE³⁹.

Emendamento

Ciascuno Stato membro elabora uno o più piani **di prevenzione e** di emergenza al fine di garantire un approvvigionamento sufficiente, **in termini di quantità e numero di specie**, di materiale forestale di moltiplicazione per il rimboschimento delle aree colpite da eventi meteorologici estremi, incendi boschivi, focolai di malattie e organismi nocivi, catastrofi o qualsiasi altro evento, secondo quanto pertinente e come rilevato nelle valutazioni del rischio nazionali elaborate a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, della decisione n. 1313/2013/UE³⁹.

Emendamento 28
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Il piano di emergenza in questione è elaborato per le specie arboree e i relativi ibridi artificiali che figurano nell'elenco di cui all'allegato I **ritenuti** adeguati alle condizioni climatiche ed ecologiche attuali e a quelle previste per il futuro nello Stato membro interessato.

Emendamento

Il piano **di prevenzione e** di emergenza in questione è elaborato per le specie arboree e i relativi ibridi artificiali che figurano nell'elenco di cui all'allegato I **e che sono considerati** adeguati alle condizioni climatiche ed ecologiche attuali e a quelle previste per il futuro nello Stato membro interessato **grazie, in particolare, alla loro elevata diversità intraspecifica.**

Emendamento 29
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione

Il piano di emergenza tiene conto **della prevista** distribuzione **futura** delle pertinenti specie arboree e dei relativi ibridi artificiali, sulla base di simulazioni di modelli climatici nazionali e/o regionali per lo Stato membro interessato.

Emendamento

Il piano **di prevenzione e** di emergenza tiene conto **dei diversi scenari di** distribuzione delle pertinenti specie arboree e dei relativi ibridi artificiali, sulla base di simulazioni di modelli climatici nazionali e/o regionali per lo Stato membro interessato. **Il piano privilegia il reimpianto di foreste multispecie con materiale forestale di moltiplicazione avente una provenienza adeguata per consentire l'adattamento ai cambiamenti climatici.**

Emendamento 30
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri consultano a

Emendamento

2. Gli Stati membri consultano a

tempo debito tutti i portatori di interessi pertinenti nel processo di elaborazione e aggiornamento di tali piani di emergenza.

tempo debito tutti i portatori di interessi pertinenti, ***in particolare i produttori di materiale forestale di moltiplicazione, i proprietari di foreste, gli attori economici e le associazioni ambientaliste***, nel processo di elaborazione e aggiornamento di tali piani ***di prevenzione e*** di emergenza.

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 3 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Ciascun piano di emergenza stabilisce:

Ciascun piano ***di prevenzione e*** di emergenza stabilisce:

Emendamento 32

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) i ruoli e le responsabilità degli organismi partecipanti alla sua esecuzione nel caso si verifichi un evento che causa una grave carenza di materiale forestale di moltiplicazione, nonché la catena di comando e le procedure di coordinamento degli interventi delle autorità competenti, delle altre autorità pubbliche, degli organismi delegati o delle persone fisiche partecipanti, dei laboratori e degli operatori professionali, compreso il coordinamento con gli Stati membri vicini e, se del caso, con i paesi terzi vicini;

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 33

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) una strategia di resilienza incentrata sull'individuazione delle vulnerabilità che possono giustificare il

finanziamento, da parte delle autorità competenti, di misure di prevenzione quali la messa in sicurezza dei siti di immagazzinamento delle sementi e dei vivai e l'aumento dei siti di immagazzinamento e dei vivai;

Emendamento 34

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) l'accesso delle autorità competenti alle forniture di materiale forestale di moltiplicazione che sono state mantenute ai fini della pianificazione di emergenza, ai locali di operatori professionali, in particolare ai vivai forestali e ai laboratori che producono materiale forestale di moltiplicazione, di altri operatori e di altre persone fisiche pertinenti;

Emendamento

b) l'accesso delle autorità competenti alle forniture di materiale forestale di moltiplicazione che sono state mantenute ai fini della pianificazione **di prevenzione** e di emergenza, ai locali di operatori professionali, in particolare ai vivai forestali e ai laboratori che producono materiale forestale di moltiplicazione, di altri operatori e di altre persone fisiche pertinenti;

Emendamento 35

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera h

Testo della Commissione

h) i principi relativi alla formazione del personale delle autorità competenti e, se del caso, degli organismi, delle autorità pubbliche, dei laboratori, degli operatori professionali e delle altre persone di cui alla lettera a).

Emendamento

h) i principi relativi alla formazione del personale delle autorità competenti e, se del caso **e ove opportuno**, degli organismi, delle autorità pubbliche, dei laboratori, degli operatori professionali e delle altre persone di cui alla lettera a).

Emendamento 36

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Gli Stati membri riesaminano e, se del caso, aggiornano **periodicamente** i loro piani di emergenza al fine di tenere conto

Emendamento

Gli Stati membri riesaminano e, se del caso, aggiornano **ogni quattro anni** i loro piani di emergenza al fine di tenere conto

degli sviluppi tecnici e scientifici in relazione alle simulazioni dei modelli climatici riguardanti la prevista distribuzione futura delle pertinenti specie arboree e dei relativi ibridi artificiali.

degli sviluppi tecnici e scientifici in relazione alle simulazioni dei modelli climatici riguardanti la prevista distribuzione futura delle pertinenti specie arboree e dei relativi ibridi artificiali.

Emendamento 37

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 4 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Gli Stati membri istituiscono un registro nazionale *che*:

Emendamento

Gli Stati membri istituiscono un registro nazionale ***conformemente all'articolo 12.***
Tale registro:

Emendamento 38

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) tiene conto ***della prevista*** distribuzione futura di tali specie arboree e dei relativi ibridi artificiali.

Emendamento

b) tiene conto ***dei diversi potenziali scenari previsti di*** distribuzione futura di tali specie arboree e dei relativi ibridi artificiali.

Emendamento 39

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Gli Stati membri collaborano tra loro e con tutti i portatori di interessi pertinenti ai fini dell'elaborazione dei rispettivi piani di emergenza, sulla base di uno scambio di migliori prassi e di esperienze acquisite nell'elaborazione di tali piani.

Emendamento

5. Gli Stati membri collaborano tra loro e con tutti i portatori di interessi pertinenti ai fini dell'elaborazione dei rispettivi piani ***di prevenzione e*** di emergenza, sulla base di uno scambio di migliori prassi e di esperienze acquisite nell'elaborazione di tali piani.

Emendamento 40

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Gli Stati membri rendono disponibili i loro piani di emergenza alla Commissione, agli altri Stati membri e a tutti gli operatori professionali pertinenti tramite pubblicazione su FOREMATIS.

Emendamento

6. Gli Stati membri rendono disponibili i loro piani **di prevenzione e** di emergenza alla Commissione, agli altri Stati membri e a tutti gli operatori professionali pertinenti tramite pubblicazione su FOREMATIS.

Emendamento 41

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera i – punto i

Testo della Commissione

i) geneticamente modificato; o

Emendamento

i) **è un organismo geneticamente modificato o contiene un organismo geneticamente modificato;** o

Emendamento 42

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera i – punto ii

Testo della Commissione

ii) una pianta NGT;

Emendamento

ii) **è una pianta NGT o contiene una pianta NGT;**

Emendamento 43

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera j bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

j bis) se del caso, i diritti di proprietà intellettuale esistenti in riferimento al materiale forestale di moltiplicazione.

Emendamento 44

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera k – punto i

Testo della Commissione

i) geneticamente **modificato**;

Emendamento

i) **costituito da o contenente organismi geneticamente modificati**;

Emendamento 45

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera k – punto ii

Testo della Commissione

ii) **una pianta** NGT.

Emendamento

ii) **costituito da o contenente piante** NGT.

Emendamento 46

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera k – punto ii bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

ii bis) se del caso, i diritti di proprietà intellettuale esistenti in riferimento al materiale forestale di moltiplicazione.

Emendamento 47

Proposta di regolamento

Articolo 17

Testo della Commissione

Le unità seminali possono essere commercializzate soltanto in imballaggi sigillati che diventano inutilizzabili dopo l'apertura dell'imballaggio.

Emendamento

Le unità seminali possono essere commercializzate soltanto in imballaggi sigillati che diventano inutilizzabili dopo l'apertura dell'imballaggio, **onde evitare il deterioramento o la putrefazione del materiale forestale di moltiplicazione.**

Emendamento 48

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. In deroga all'articolo 4, la Commissione, mediante atti di esecuzione, **può autorizzare** gli Stati membri ad adottare, per quanto riguarda i requisiti per l'ammissione del materiale di base e la produzione di materiale forestale di moltiplicazione, requisiti di produzione più rigorosi rispetto a quelli di cui al suddetto articolo, in tutto il territorio dello Stato membro interessato o in parte di esso. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 27, paragrafo 2.

Emendamento

1. In deroga all'articolo 4, la Commissione, mediante atti di esecuzione, **autorizza** gli Stati membri ad adottare, per quanto riguarda i requisiti per l'ammissione del materiale di base e la produzione di materiale forestale di moltiplicazione, requisiti di produzione più rigorosi rispetto a quelli di cui al suddetto articolo, in tutto il territorio dello Stato membro interessato o in parte di esso. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 27, paragrafo 2.

Emendamento 49

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 3 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione

ii) la protezione dell'ambiente: l'adattamento ai cambiamenti climatici **o il contributo alla protezione della biodiversità o al** ripristino degli ecosistemi forestali;

Emendamento

ii) la protezione dell'ambiente: l'adattamento ai cambiamenti climatici, **il rafforzamento della biodiversità, il ripristino degli ecosistemi forestali o il sostegno al funzionamento degli ecosistemi forestali;**

Emendamento 50

Proposta di regolamento

Allegato I *Testo della Commissione*

Abies alba Mill.
Abies cephalonica Loud.
Abies grandis Lindl.
Abies pinsapo Boiss.
Acer platanoides L.
Acer pseudoplatanus L.
Alnus glutinosa Gaertn.
Alnus incana Moench.
Betula pendula Roth.
Betula pubescens Ehrh.
Carpinus betulus L.
Castanea sativa Mill.

Cedrus atlantica Carr.
Cedrus libani A. Richard
Fagus sylvatica L.
Fraxinus angustifolia Vahl.
Fraxinus excelsior L.
Larix decidua Mill.
Larix x eurolepis Henry
Larix kaempferi Carr.
Larix sibirica Ledeb.
Picea abies Karst.
Picea sitchensis Carr.
Pinus brutia Ten.
Pinus canariensis C. Smith
Pinus cembra L.
Pinus contorta Loud
Pinus halepensis Mill.
Pinus leucodermis Antoine
Pinus nigra Arnold
Pinus pinaster Ait.
Pinus pinea L.
Pinus radiata D. Don
Pinus sylvestris L.
Populus spp. et hybrides artificiels de ces essences
Prunus avium L.
Pseudotsuga menziesii Franco
Quercus cerris L.
Quercus ilex L.
Quercus petraea Liebl.
Quercus pubescens Willd.
Quercus robur L.
Quercus rubra L.
Quercus suber L.
Robinia pseudoacacia L.
Tilia cordata Mill.
Tilia platyphyllos Scop.

Emendamento

Abies alba Mill.
<i>Abies bornmulleriana</i>
Abies cephalonica Loud.
Abies grandis Lindl.
Abies pinsapo Boiss.
<i>Acer campestre</i>
Acer platanoides L.
Acer pseudoplatanus L.
<i>Alnus cordata</i>

Alnus glutinosa Gaertn.
Alnus incana Moench.
Betula pendula Roth.
Betula pubescens Ehrh.
Carpinus betulus L.
Castanea sativa Mill.
Cedrus atlantica Carr.
Cedrus libani A. Richard
<i>Eucalyptus globulus</i>
<i>Eucalyptus gunni</i>
<i>Eucalyptus gunnii x dalrympleana hybrid</i>
<i>Eucalyptus nitens</i>
Fagus sylvatica L.
Fraxinus angustifolia Vahl.
Fraxinus excelsior L.
<i>Juglans major x regia</i>
<i>Juglans nigra</i>
<i>Juglans nigra x regia</i>
<i>Juglans regia</i>
Larix decidua Mill.
Larix x eurolepis Henry
Larix kaempferi Carr.
Larix sibirica Ledeb.
<i>Malus sylvestris</i>
Picea abies Karst.
Picea sitchensis Carr.
Pinus brutia Ten.
Pinus canariensis C. Smith
Pinus cembra L.
Pinus contorta Loud
Pinus halepensis Mill.
Pinus leucodermis Antoine
Pinus nigra Arnold
Pinus pinaster Ait.
Pinus pinea L.
Pinus radiata D. Don
Pinus sylvestris L.
<i>Pinus taeda</i>
<i>Populus nigra</i>
Populus spp. et hybrides artificiels de ces essences
<i>Populus tremula</i>
Prunus avium L.
Pseudotsuga menziesii Franco
Quercus cerris L.
Quercus ilex L.
Quercus petraea Liebl.
Quercus pubescens Willd.

Quercus robur L.
Quercus rubra L.
Quercus suber L.
Robinia pseudoacacia L.
<i>Sorbus domestica</i>
<i>Sorbus torminalis</i>
Tilia cordata Mill.
Tilia platyphyllos Scop.

Motivazione

Emendamento 51

Proposta di regolamento

Allegato III – parte B – punto 6 – lettera b

Testo della Commissione

b) gli alberi devono essere praticamente indenni da organismi nocivi e dai relativi sintomi e devono presentare resistenza alle condizioni avverse ***del sito*** nel luogo in cui si stanno sviluppando.

Emendamento

b) gli alberi devono essere praticamente indenni da organismi nocivi ***per la qualità*** e dai relativi sintomi e devono presentare resistenza alle condizioni ***specifiche del sito e climatiche*** avverse nel luogo in cui si stanno sviluppando.

**ALLEGATO: ENTITÀ O PERSONE
DA CUI IL RELATORE PER PARERE HA RICEVUTO CONTRIBUTI**

Conformemente all'allegato I, articolo 8, del regolamento, il relatore per parere dichiara di aver ricevuto, nel corso dell'elaborazione del parere, contributi dalle seguenti entità o persone:

Entità e/o persona
UCFF - Union des Coopératives Forestières Françaises
France Bois Forêt
Office National des Forêts
Euraf - European Agroforestry Federation
Université de Picardie

L'elenco che precede è compilato sotto l'esclusiva responsabilità del relatore per parere.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Produzione e commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione, modifica dei regolamenti (UE) 2016/2031 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione della direttiva 1999/105/CE del Consiglio (regolamento sul materiale forestale di moltiplicazione)
Riferimenti	COM(2023)0415 – C9-0237/2023 – 2023/0228(COD)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	AGRI 19.10.2023
Parere espresso da Annuncio in Aula	ENVI 19.10.2023
Commissioni associate - annuncio in aula	19.10.2023
Relatore(trice) per parere Nomina	Christophe Clergeau 24.10.2023
Esame in commissione	11.1.2024
Approvazione	11.3.2024
Esito della votazione finale	+: 63 -: 3 0: 17
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Catherine Amalric, Mathilde Androuët, Maria Arena, Margrete Auken, Marek Paweł Balt, Traian Băsescu, Aurélie Beigneux, Sergio Berlato, Alexander Bernhuber, Malin Björk, Delara Burkhardt, Pascal Canfin, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Nathalie Colin-Oesterlé, Christian Doleschal, Bas Eickhout, Pietro Fiocchi, Helène Fritzon, Andreas Glück, Catherine Griset, Anja Hazekamp, Martin Hojsík, Pär Holmgren, Jan Huitema, Adam Jarubas, Karin Karlsbro, Ewa Kopacz, Peter Liese, Javi López, César Luena, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Lydie Massard, Liudas Mažylis, Marina Measure, Tilly Metz, Dolors Montserrat, Ville Niinistö, Ljudmila Novak, Henk Jan Ormel, Grace O’Sullivan, Jutta Paulus, Francesca Peppucci, Stanislav Polčák, Jessica Polfjård, María Soraya Rodríguez Ramos, Sándor Rónai, Maria Veronica Rossi, Laurence Sailliet, Silvia Sardone, Günther Sidl, Ivan Vilibor Sinčić, Nils Torvalds, Edina Tóth, Nikolaj Villumsen, Anders Vistisen, Mick Wallace, Pernille Weiss, Emma Wiesner, Michal Wiezik, Tiemo Wölken, Stefania Zambelli
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Matteo Adinolfi, João Albuquerque, Stefan Berger, Biljana Borzan, Mercedes Bresso, Milan Brglez, Martin Buschmann, Cristian-Silviu Buşoi, Catherine Chabaud, Asger Christensen, Dacian Cioloş, Christophe Clergeau, Deirdre Clune, Gilbert Collard, Antoni Comín i Oliveres, Rosanna Conte, Beatrice Covassi, Gianantonio Da Re, Ivan David, Margarita de la Pisa Carrión, Anna Deparnay-Grunenberg, Estrella Durá Ferrandis, Giuseppe Ferrandino, Laura Ferrara, Cindy Franssen, Claudia Gamon, Matteo Gazzini, Jens Gieseke, Sunčana Glavak, Nicolás González Casares, Robert Hajšel, Martin Häusling, Romana Jerković, Irena Joveva, Radan Kanev, Karol Karski, Billy Kelleher, Ska Keller, Martine Kemp, Ondřej Knotek, Kateřina Konečná, Stelios Kympouropoulos, Danilo Oscar Lancini, Norbert Lins, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Sara Matthieu, Radka

	<p>Maxová, Dace Melbārde, Nuno Melo, Marlene Mortler, Dan-Ștefan Motreanu, Ulrike Müller, Dan Nica, Max Orville, Demetris Papadakis, Aldo Patriciello, Piernicola Pedicini, Lídia Pereira, Sirpa Pietikäinen, João Pimenta Lopes, Rovana Plumb, Manuela Ripa, Robert Roos, Marcos Ros Sempere, Massimiliano Salini, Christel Schaldemose, Andrey Slabakov, Vincenzo Sofo, Tomislav Sokol, Susana Solís Pérez, Nicolae Ștefănuță, Annalisa Tardino, Hermann Tertsch, François Thiollet, Róza Thun und Hohenstein, Grzegorz Tobiszowski, Marie Toussaint, István Ujhelyi, Inese Vaidere, Idoia Villanueva Ruiz, Sarah Wiener, Jadwiga Wiśniewska</p>
<p>Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale</p>	<p>Marie Dauchy, Sylvie Guillaume, Alessandro Panza, Rob Rooker, Dorien Rookmaker, Bert-Jan Ruissen, Evžen Tošenovský</p>

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

63	+
ECR	Sergio Berlato, Pietro Fiocchi, Rob Rooken, Dorien Rookmaker, Robert Roos, Bert-Jan Ruissen, Evžen Tošenovský
ID	Alessandro Panza, Maria Veronica Rossi, Silvia Sardone, Anders Vistisen
NI	Edina Tóth
PPE	Traian Băsescu, Cristian-Silviu Buşoi, Nathalie Colin-Oesterlé, Christian Doleschal, Adam Jarubas, Ewa Kopacz, Peter Liese, Elżbieta Katarzyna Lukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Liudas Mažylis, Dolors Montserrat, Marlene Mortler, Ljudmila Novak, Henk Jan Ormel, Francesca Peppucci, Stanislav Polčák, Jessica Polfjård, Laurence Sailliet, Pernille Weiss, Stefania Zambelli
Renew	Catherine Amalric, Pascal Canfin, Andreas Glöck, Jan Huitema, Karin Karlsbro, Ondřej Knotek, María Soraya Rodríguez Ramos, Nils Torvalds, Emma Wiesner
S&D	João Albuquerque, Maria Arena, Marek Paweł Balt, Milan Brglez, Delara Burkhardt, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Christophe Clergeau, Beatrice Covassi, Helène Fritzon, Sylvie Guillaume, Javi López, César Luena, Sándor Rónai, Günther Sidl, Tiemo Wölken
The Left	Malin Björk, Anja Hazekamp, Marina Mesure, Idoia Villanueva Ruiz, Nikolaj Villumsen, Mick Wallace

3	-
Renew	Martin Hojsík, Róza Thun und Hohenstein, Michal Wiezik

17	0
ECR	Grzegorz Tobiszowski
ID	Mathilde Androuët, Aurélie Beigneux, Marie Dauchy, Catherine Griset
NI	Ivan Vilibor Sinčić
PPE	Alexander Bernhuber
Verts/ALE	Margrete Auken, Bas Eickhout, Pär Holmgren, Ska Keller, Lydie Massard, Tilly Metz, Ville Niinistö, Grace O'Sullivan, Jutta Paulus, Manuela Ripa

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti